

## Inabilitazione

### Informazioni

L'inabilitazione è un istituto posto a protezione di quelle persone affette da patologie psichiche non gravi, che necessitano di essere assistite nel compimento di atti di natura patrimoniale. I soggetti inabilitati conservano la capacità d'agire, ma quando vogliono stipulare contratti o altri atti patrimoniali devono essere assistiti da un curatore.

Possono essere dichiarati inabilitati:

- persone affette da infermità mentale non gravi;
- persone che per prodigalità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, espongono sé stesse o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
- il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

L'istituto dell'abilitazione è ad oggi poco utilizzato. Spesso, infatti, nei casi in cui sarebbe possibile la dichiarazione di inabilitazione si preferisce ricorrere all'amministrazione di sostegno, che è istituto più flessibile e modellabile sulle concrete esigenze del soggetto protetto. Inoltre, il procedimento che porta alla pronuncia di una sentenza di inabilitazione è più lungo e dispendioso, trattandosi di una vera e propria causa civile.

L'assistenza di un difensore è indispensabile.

### Norme di riferimento

Art. 415 codice civile  
Art. 712 codice di procedura civile

### Curatore

Generalmente, il curatore viene scelto nell'ambito familiare, così come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno. Possono essere nominati: il coniuge o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella. Qualora, per motivi di opportunità o di altro genere, non sia possibile nominare uno di questi soggetti, il curatore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Il curatore ha il compito di aiutare l'inabilitato nell'amministrazione del suo patrimonio. Egli non si sostituisce all'assistito ma ne integra la volontà e ne protegge gli interessi. Per questo il curatore deve controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere.

Vi sono atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice.

In particolare, è richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- assumere obbligazioni;

- riscuotere capitali;
- consentire alla cancellazioni di ipoteche o alla svincolo di pegni;
- accettare eredità o rinunciarvi;
- accettare donazioni o legati;
- concludere contratti di locazioni di immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi (salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi)

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento

In questi casi, il Tribunale generalmente indica le modalità di reimpiego o di erogazione del prezzo. Qualora non abbia disposto nulla, provvede il Giudice Tutelare.

---

## Chi puo' richiederlo

Può essere richiesta da:

- il coniuge o la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il quarto grado
- gli affini entro il secondo grado
- il tutore
- il curatore
- la struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia
- il Pubblico Ministero presso il Tribunale.

L'assistenza di un difensore è obbligatoria.

---

## Come si richiede

Deve essere depositato apposito ricorso in originale. Vanno allegate tre copie a cura dello studio legale incaricato presso l'[Ufficio Iscrizione a ruolo](#).

---

## Documenti occorrenti

Al ricorso occorre allegare:

- copia dell'atto integrale di nascita;
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.

---

## Dove si richiede

**Volontaria Giurisdizione - U.O. Tutela della Persona**

Per informazioni o chiarimenti: [Affidi, Curatele, Tutele, TSO](#)

Email: [volontaria.tribunale.verona@giustizia.it](mailto:volontaria.tribunale.verona@giustizia.it)

PEC: [volgiurisdizione.tribunale.verona@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.verona@giustiziacert.it)

---